



Comune di Nuoro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 36 DEL 15.10.2018

1^a Convocazione - Sessione Straordinaria

OGGETTO : RICOSTITUZIONE ORGANO CONSILIARE - SUBENTRO DEL CONSIGLIERE COMUNALE ROYCH MARIA MADDALENA - ART. 64 D.LGS 267/2000. CONVALIDA

L'anno duemiladiciotto, il giorno quindici del mese di ottobre alle ore 10.00 nella sala delle adunanze, in seduta **Pubblica** si è riunito il **Consiglio Comunale**.

Alla riunione, convocata a norma di legge ai Signori Consiglieri, in continuità di seduta risultano presenti:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
Soddu Andrea	Si	Brau Viviana	No
Beccu Fabrizio	Si	Camarda Claudia	No
Moroni Fausta	Si	Siotto Graziano	No
Calia Marcello	Si	Bianchi Alessandro	No
Mele Giovanni B.	Si	Moro Leonardo	No
Catte Adriano	Si	Sulas Salvatore	No
Siotto Michele	Si	Gusai Giovanni Pietro P.	No
Zedde Giovanna	Si	Porcu Nicola	No
Roych Marilena	Si	Brodu Basilio	No
Musio Annamaria	Si	Montesu Giuseppe	No
Zola Emilio	Si	Saiu Pierluigi	No
Manca Paolo	Si	Sanna Mara	No
Fadda Francesco	Si		

Consiglieri assegnati: 25; Consiglieri in carica: 25

Consiglieri Presenti: 13 - Assenti: 12

Presiede il Avv. Fabrizio Beccu, **Presidente del Consiglio**

Partecipa il Dr. Antonino Puledda, **Segretario Generale**, con le funzioni di legge.

VISTO l'argomento di cui al punto n. 1 dell'Ordine del Giorno della seduta odierna;

AVUTO riguardo alla proposta di deliberazione del Giorno recante *"Ricostituzione Organo Consiliare - Subentro del Consigliere Comunale Roych Maria Maddalena - art. 64 D.Lgs 267/2000. Convalida"*;

UDITA la relazione illustrativa da parte del Presidente Beccu;

DATO ATTO che tutti gli interventi, registrati e trascritti, sono conservati agli atti della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:

- n. 10 del 02.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale a seguito delle Elezioni Amministrative del 31.05.2015 e turno di ballottaggio del 14.06.2015, si provvedeva alla convalida dell'elezione del Sindaco Andrea Soddu, e di n. 24 Consiglieri comunali neo eletti;
- n. 14 del 02.07.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, a seguito di comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta Comunale, di cui erano membri anche diversi Consiglieri Comunali neo eletti, si è provveduto alla convalida dell'elezione alla carica di Consigliere Comunale della Sig.ra Angheluddu Eleonora, prima non eletta della Lista "Per Nuoro – La Base Sardegna";

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., con decreto sindacale n. 12 del 28 settembre 2018, prot. n. 0044631/S.G., la Sig.ra Angheluddu Eleonora, Consigliere Comunale in carica, è stata nominata componente della Giunta Comunale con delega alla Agricoltura, Attività Produttive, Prato Sardo, Commercio, Cimitero, Verde Urbano, SUAPE;

RICORDATO che:

- ai sensi dell'art. 64, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. *"la carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale"*;
- ai sensi dell'art. 64, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, *"qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti"*;

PRECISATO che la sig.ra Eleonora Angheluddu ha accettato, in data 28.09.2018, la nomina ad assessore, cosa che comporta la contestuale cessazione (art. 64, comma 2, del D. Lgs 267/2000) dalla carica di consigliere comunale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 45, 1 comma, del D.Lgs 267/2000 *qualora "...il seggio che, durante il quinquennio, rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto"*;

RIBADITO che nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto **subentra** il primo dei non eletti (art. 64 D.Lgs 267/2000);

VISTI i verbali delle operazioni di voto dell'ufficio centrale elettorale relativi alla proclamazione del Sindaco Andrea Soddu e dei consiglieri comunali risultanti eletti nella consultazione elettorale del 31 maggio 2015 e nella successiva fase del ballottaggio del 14 giugno 2015;

APPURATA l'automatica cessazione della carica di Consigliere Comunale della Sig.ra Angheluddu Eleonora ed il contestuale automatico subentro in Consiglio Comunale del primo dei non eletti nella medesima lista di appartenenza;

ACCERTATO che primo dei non eletti nella lista *"Per Nuoro - La Base - Sardegna"*, risulta la sig.ra Maria Maddalena Roych (Nuoro – 04.08.1970);

DATO ATTO che la Sig.ra Maria Maddalena Roich, in data 04.10.2018 ha reso, ex art. 10 d.lgs. n. 232/2012 ed artt. 60 e 63 del d.lgs. n. 2267/2000 e ss.mm.ii., idonea dichiarazione attestante l'insussistenza di cause ostative, di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale, come previste dagli artt. 59 e ss. del d.lgs. ult.cit. e che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale ha provveduto alla formale convocazione della medesima alla seduta della Civica Assemblea in data 8 u.s.;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 09.10.2018, con la quale il Civico Consesso allo scopo convocato, non ha convalidato l'elezione alla carica di Consigliere Comunale

della sig.ra Roych Maria Maddalena; ciò a seguito di votazione conclusasi con il risultato di 12 voti favorevoli e di 12 voti sfavorevoli;

EVIDENZIATO che, nel corso della seduta sopraindicata, non sono state rappresentate, nei confronti della prefata elezione cause ostative di ineleggibilità, incandidabilità e/o incompatibilità;

ACCERTATO che, in data 11.10.2018, per il tramite di nota, in atti, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n. 46931, l'infrascritta Sig. Roich;

- ha ulteriormente confermato di non versare in alcune delle cause di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità ai sensi degli art. 55 e ss. del d.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- ha intimato e diffidato il Consiglio Comunale di Nuoro a provvedere ai sensi dell'art. 64 del d.lgs. 267/2000 alla presa d'atto, anche con la sua partecipazione al voto, del suo subentro in qualità di consigliera entro 3 gg. dal ricevimento della nota in parola;

AVUTO RIGUARDO all'art. 51 della Costituzione laddove è previsto che "Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge [cfr. artt. 56 c. 3, 58 c. 2, 84 c. 1, 97 c. 3, 104 c. 4, 106, 135 cc. 1, 2, 6, XIII c. 1]. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini."

SOTTOLINEATO che l'accesso alle cariche elettive, tutelato ex art. 51 Cost., realizza una situazione di diritto soggettivo definito "diritto politico di elettorato passivo" e consistente, per l'interessato, nel diritto di essere investito dell'ufficio connesso alla conseguita carica elettiva;

VISTE le argomentazioni fornite dal Consiglio di Stato, Sezione Prima, nel parere n. 2755 del 13 luglio 2005, reso in ordine all'interpretazione autentica dell'art. 64 del decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., nonché la circolare del Ministero dell'Interno n. 5 del 13 settembre 2005, per il cui tramite è stato evidenziato che, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la cessazione dalla carica di consigliere costituisce un effetto legale automatico, cui segue, sempre *ex lege*, la sostituzione del consigliere nominato assessore con il consigliere risultato primo dei non eletti nella medesima lista;

SPECIFICATO che secondo il Supremo Organo consultivo (cfr. parere 2755/2005) :

- il disposto di cui all'art. 64 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. costituisce fattispecie "*di automatismo di subentro del primo dei non eletti al Consigliere cessato, funzionale ad assicurare in ogni momento la completezza dell'organo collegiale, privato della presenza di un suo componente nominato Assessore, che non consente un intervento dello stesso sul se e sul quando procedere alla sostituzione*";
- e ancora: "*L'Amministrazione referente, fin dalla introduzione nell'ordinamento della predetta norma, (avvenuta con l'art. 25 della legge 25.3.1993, n. 81) ha seguito l'orientamento di ritenere, al fine di evitare possibili paralisi dell'organo, che il legislatore, così come ha ricollegato "ope legis", senza bisogno di dimissioni, la cessazione dalla carica di Consigliere alla semplice accettazione della nomina ad assessore, abbia previsto, con la stessa norma un analogo automatismo per il "subentro" del primo dei non eletti, senza bisogno cioè di ricorrere all'ordinario procedimento di surroga (specificamente disciplinato dal comma 8 dell'art. 38 dello stesso d.lgs. 267/2000) che prevede le dimissioni dalla carica di Consigliere, e che non consente ai Consiglieri surroganti di partecipare alla seduta nella quale si delibera la convalida degli eletti, come stabilito dall'art. 38, comma 4 del d.lgs. 267/2000. Infatti, l'applicazione di detta ultima disposizione – dettata in via generale, per tutti i casi in cui il seggio, durante il quinquennio, rimanga vacante – anche alla fattispecie in questione, potrebbe comportare, in taluni casi, una situazione di sostanziale paralisi del Consiglio Comunale, impedendo alla maggioranza di usufruire da sola della possibilità di assicurare, fin dalla prima seduta, la presenza del "quorum strutturale" per poter validamente procedere alla convalida degli eletti*".

CONSTATATO che la lettura delle disposizioni ordinamentali innanzi richiamate, confermate peraltro anche nella giurisprudenza di primo grado (cfr. TAR Sardegna n. 925/1996; e TAR Puglia n. 5380/2004), consente ai consiglieri subentranti di partecipare alla convalida della propria nomina, tenuto conto, da un lato, della automaticità del subentro e, dall'altro, della necessità di assicurare costantemente l'integrale composizione dell'organo assembleare;

RIFERITO altresì della recente pronuncia del TAR Piemonte n. 481/2018, pubblicata il 24.04.2018, in piena aderenza alle evocate prospettazioni del Consiglio di Stato precisa, pur riferendosi a una fattispecie di surroga, che "il Consiglio comunale non può arbitrariamente ritardare o negare la

convalida e la surroga, in pregiudizio dei candidati non eletti, poiché deve escludersi l'ammissibilità di valutazioni discrezionali sull'an e sul quando, in assenza di motivi soggettivi ostativi all'assunzione della carica elettiva (con lo stesso tenore anche cfr. TAR Campania, Salerno, sez. I, 26 ottobre 2016 n. 2346);

RICHIAMATA ulteriormente la circolare del Ministero dell'Interno n. 5 del 13.09.2005 secondo la quale il Consiglio Comunale nel caso in esame, con atto meramente ricognitivo, deve constatare la cessazione della qualità di consigliere nominato assessore e dichiarare il subentro del primo dei non eletti, previo accertamento, in capo al medesimo, del possesso dei requisiti previsti dalla legge;

VISTO altresì, il parere del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Territorio e autonomie locali del 12 Marzo 2018 dove in particolare si sostiene che *"L'obbligatorietà dell'atto e la sua natura vincolata (quanto alla determinazione del contenuto) lo sottrae a qualsiasi relazione con la discrezionalità amministrativa e con l'indirizzo politico della maggioranza espressa dall'assemblea consiliare (vedi T.A.R. Abruzzo, 30 luglio 2005, n. 667). Conseguentemente, l'ipotesi di votazione contraria alla deliberazione (nella fattispecie indicata) da parte dell'organo consiliare potrebbe verificarsi unicamente in presenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità, da contestare con le modalità previste dalla legge"*;

RIAFFERMATO che la giurisprudenza amministrativa di primo grado (T.A.R. Sardegna n. 925 del 1996 e T.A.R. Puglia, 18.11.2004, n. 5380 sopra citate) ha evidenziato che *"...non vi è alcunché di anomalo che i Consiglieri subentranti possano legittimamente partecipare alla seduta in cui è stata deliberata la loro stessa convalida, tenuto conto da un lato della automaticità della surroga e dall'altro dell'impossibilità che l'organo consiliare resti, anche solo per un momento, privo di alcuni suoi membri"*;

RAVVISATA la doverosità e la ragionevolezza di procedere nella prospettiva di consentire fin da subito la ricostituzione della composizione dell'Organo Consiliare così come prevista dalla legge provvedendo a rispettare e tutelare in uno:

- l'interesse pubblico al buon andamento della Pubblica Amministrazione, ex art. 97 Cost., la specifica manifestazione di volontà dei cittadini elettori che per il primo dei non eletti hanno espresso la loro preferenza;
- il diritto soggettivo dell'interessata, ai sensi dell'art. 51 Cost., a essere investita dell'ufficio connesso alla conseguita carica elettiva;

RIMARCATO che la sig.ra Roych Maria Maddalena ha confermato di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità alla carica di consigliere comunale, previste dagli artt. 59 e segg. del D.Lgs. 267/2000;

ESAMINATA l'eventuale sussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità ai sensi degli artt. 60 e 63 del D.Lgs. 267/2000 del medesimo e non avendo riscontrato cause ostativo all'assunzione della carica;

VISTO l'art. 64 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento del Consiglio Comunale;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sul sistema dei controlli interni, attestante la legittimità dell'atto, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, sotto il profilo del rispetto della normativa di riferimento, delle regole di procedura, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché di buona amministrazione;

Tutto ciò premesso;

IL PRESIDENTE INVITA

i Consiglieri Comunali a far presente se la sig.ra Roych Maria Maddalena abbia cause ostativo all'assunzione della carica di Consigliere Comunale, subentrante alla sig.ra Eleonora Angheleddu, così ricostituendo nella sua interezza l'Organo Consiliare.

DATO ATTO

che, da parte dei Consiglieri Comunali, non è stata sollevata alcuna obiezione all'assunzione della carica;

Con votazione palese per alzata di mano, alla presenza di n. 13 consiglieri (*Soddu, Beccu, Moroni, Calia, Mele, Catte, Siotto M., Zedde, Roych, Musio, Zola, Manca, Fadda*) con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di prendere atto che ai sensi dell'art. 64, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, *"qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti"*;
2. Di prendere atto dell'automatica cessazione della carica di Consigliere Comunale della Sig.ra Anghelèddu Eleonora a seguito della sua accettazione della nomina di Assessore comunale e del contestuale automatico subentro in Consiglio Comunale del primo dei non eletti nella medesima lista di appartenenza: Sig.ra Roich Maria Maddalena;
3. Di prendere atto dell'insediamento della Consigliera Comunale subentrante Sig.ra Maria Maddalena Roych (nata a Nuoro il 04/08/1970), che segue la Sig.ra Eleonora Anghelèddu nella lista "Per Nuoro - La Base - Sardegna" - elezioni del 31 maggio 2015, previa convalida della sua elezione;
4. Di convalidare, ad ogni effetto di legge, l'elezione a Consigliere Comunale della Sig.ra Roich Maria Maddalena della lista "Per Nuoro - La Base Sardegna", accertata l'insussistenza di cause ostative, di ineleggibilità ed incompatibilità, rispettivamente, ex art. 10 del d.lgs. n. 232/2012 ed artt. 60 e 63 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Presidente, a seguito della necessità di consentire da subito la ricostituzione della composizione dell'organo consiliare, così come prevista dalla Legge;

Con votazione palese per alzata di mano, alla presenza di n. 13 consiglieri (*Soddu, Beccu, Moroni, Calia, Mele, Catte, Siotto M., Zedde, Roych, Musio, Zola, Manca, Fadda*), con voti favorevoli e unanimi


DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, riconosciuta l'urgenza di assicurare l'immediato dispiegamento delle sue finalità.


Si dà atto che dalla data odierna è ricostituita la composizione integrale del Consiglio Comunale.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale
Antonino Puledda



Il Presidente
Fabrizio Beccu



ESTREMI DI ESECUTIVITÀ DEL PROVVEDIMENTO

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000.
- La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile in data **15.10.2018** ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.

Sede, 15 OTT. 2018

Il Segretario Generale
Antonino Puledda

